## Allegato A

alle Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria

(Versione 2023.1 approvata il 22-02-2023 con protocollo 328150/23)

# Sanzioni per l'inosservanza di regole operative

#### Articolo 1

(Penali per l'inosservanza di alcune regole operative)

- 1. La Banca d'Italia applica una o più penali alle controparti che ai sensi delle Condizioni generali, dei Contratti quadro disciplinanti le operazioni di politica monetaria e delle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento non rispettino i seguenti obblighi, previsti dalle Regole per l'attuazione della politica monetaria:
  - a) per quanto riguarda le operazioni temporanee e gli swap in valuta a fini di politica monetaria, l'obbligo di garantire adeguatamente e regolare l'importo assegnato nel corso dell'intera durata di una specifica operazione, incluso ogni importo in essere di una specifica operazione in caso di estinzione anticipata disposta dalla Banca d'Italia rispetto alla durata residua dell'operazione;
  - b) per quanto riguarda la raccolta di depositi a tempo determinato, le operazioni definitive e l'emissione di certificati di debito della BCE, l'obbligo di regolare l'operazione;
  - c) per quanto riguarda l'utilizzo di attività idonee, l'obbligo di stanziare o usare esclusivamente attività idonee e di osservare le disposizioni per l'uso delle stesse previste nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria e recepite nelle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento;
  - d) per quanto riguarda il tempestivo rimborso alla Banca d'Italia delle somme dovute per il pagamento di flussi di cassa negativi derivanti da attività idonee negoziabili costituite in garanzia, gli obblighi di pagamento previsti dall'articolo 19 comma 6 delle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento
  - e) per quanto riguarda le procedure di fine giornata e le condizioni di accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale, l'obbligo di stanziare anticipatamente a garanzia un ammontare sufficiente di attività idonee nel caso in cui ci sia un saldo residuo negativo sul conto di regolamento della controparte in TARGET dopo la conclusione delle procedure di controllo di fine giornata ovvero, con riferimento alle

controparti soggette a misura di limitazione per motivi prudenziali, l'obbligo di non superare i limiti di accesso alle operazioni di politica monetaria stabiliti dalla Banca.

- 2. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, le penali saranno calcolate in base al tasso di rifinanziamento marginale registrato al momento dell'inadempimento, aumentato di 2,5 punti percentuali.
- 3. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui alle lettere d) e e) del comma 1, le penali saranno calcolate in base al tasso di rifinanziamento marginale registrato al momento dell'inadempimento, aumentato di 5 punti percentuali. Per ulteriori inadempimenti intervenuti nei dodici mesi successivi a far data dal primo giorno di inadempimento le penali saranno calcolate aumentando il tasso applicato nel caso di primo inadempimento di ulteriori 2,5 punti percentuali per ogni violazione.
- 4. Nei casi di inadempimento degli obblighi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la penale viene calcolata come di seguito specificato.

Penale = importo non regolato x (tasso RM+2,5) x X/36000		
dove:		
importo non regolato = ammontare di attività idonee (o contante) non consegnate alle date di regolamento o alle diverse date di esigibilità previste dall'operazione o nel corso della durata della stessa; ovvero importo dovuto alla data di estinzione anticipata disposta dalla Banca rispetto alla scadenza originaria dell'operazione;		
□ tasso RM = tasso percentuale applicato alle operazioni di rifinanziamento marginale dell'Eurosistema al momento dell'inadempienza.		
X = numero di giorni di calendario, fino a un massimo di 7, durante i quali la controparte risulta non aver consegnato l'ammontare di attività idonee (o contante) alle date di regolamento o alle diverse date di esigibilità dell'operazione o nel corso della durata della stessa; ovvero importo dovuto alla data di estinzione anticipata disposta dalla Banca rispetto alla scadenza originaria dell'operazione.		

In ogni caso, la penale di cui al presente comma non può essere inferiore a 500 euro. Pertanto, se dall'applicazione della formula di cui al presente comma risulta un importo inferiore, troverà applicazione una penale fissa di 500 euro.

5. Nei casi di inadempimento degli obblighi di cui alla lettera c) del comma 1, la penale viene calcolata come di seguito specificato.

Penale = ammontare di garanzie non idonee o non utilizzabili dalla Controparte (valore cauzionale) x (tasso RM+2,5) x X/36000

dove:

□ a	mmontare di garanzie non idonee o non utilizzabili = ammontare di garanzie
conferite,	o non ritirate dalla controparte entro il settimo giorno di calendario dall'evento
che ha re	so tali attività non idonee o non utilizzabili dalla controparte;
	asso RM = tasso percentuale applicato alle operazioni di rifinanziamento e dell'Eurosistema al momento dell'inadempienza;
	<ul> <li>= numero di giorni di calendario, fino a un massimo di 7, durante i quali la te ha violato le regole relative all'uso delle garanzie.</li> </ul>

Nel caso di garanzie non più idonee o non più utilizzabili dalla Controparte, il calcolo di X inizia dopo la scadenza di un periodo di grazia di sette giorni concesso alla Controparte per ritirare tali garanzie.

Nel caso di violazione dei limiti di utilizzo di strumenti di debito non garantiti (uncovered) emessi da un ente creditizio o da altri soggetti con cui tale ente abbia stretti legami, il periodo di grazia di sette giorni si applica nei casi in cui la violazione sia determinata da una variazione della valutazione di tali strumenti o del valore totale del pool di garanzie. Il periodo di grazia non si applica nei casi in cui la violazione del limite di utilizzo derivi dal conferimento in garanzia dei suddetti strumenti o dal ritiro di attività dal totale del pool di garanzie.

Nel caso in cui la controparte abbia fornito informazioni non corrette circa l'importo di un'attività conferita in garanzia (ad esempio, informazioni non veritiere o non aggiornate relativamente al capitale residuo di un prestito), ovvero non abbia tempestivamente comunicato qualsivoglia variazione o rettifica dei dati relativi ai prestiti costituiti in garanzia (ad esempio rimborsi, anche non previsti o parziali, di capitale o variazioni nel merito di credito del debitore o del garante), la stessa è tenuta al pagamento di una penale calcolata sul valore delle garanzie oggetto delle informazioni non corrette o non comunicate tempestivamente, e non è concesso alcun periodo di grazia.

Se una controparte pone rimedio al mancato rispetto degli obblighi descritti al punto c) del paragrafo 1, notificando alla Banca d'Italia tale circostanza prima che l'inosservanza sia notificata alla controparte dalla Banca d'Italia, dalla BCE o da un revisore esterno (c.d. "infrazione auto-segnalata"), la penale applicabile - calcolata come indicato nel presente Allegato - è ridotta del 50 per cento. La riduzione della penale si applica anche nei casi in cui la controparte comunichi alla Banca d'Italia una violazione che non è stata rilevata dalla BCE o dalla Banca d'Italia in relazione ad attività già smobilizzate. La riduzione della penale non si applica quando l'inosservanza delle regole sulle garanzie sia rilevata nell'ambito di una procedura di verifica in corso di cui la controparte è a conoscenza in quanto oggetto di notifica da parte della Banca d'Italia, della BCE o di un revisore esterno.

In ogni caso, la penale di cui al presente comma non può essere inferiore a 500 euro. Pertanto, se dai calcoli di cui al presente comma risulta un importo inferiore, troverà applicazione una penale fissa di 500 euro. La penale fissa di 500 euro si applica anche nei casi in cui la penale applicabile alle "infrazioni auto-segnalate", calcolata come indicato nel presente Allegato e ridotta del 50%, risulti in un importo inferiore a 500 euro.

Non viene applicata alcuna penale nel caso in cui la controparte provveda a sanare l'infrazione entro il periodo di grazia, ove previsto.

6. Nei casi di inadempimento degli obblighi di cui alle lettere d) e e) del comma 1, la penale viene calcolata come di seguito specificato.

Penale = somma di denaro dovuta dalla controparte x tasso

#### dove:

- somma di denaro = somma dovuta dalla controparte alla Banca per il pagamento di flussi di cassa negativi derivanti da attività idonee negoziabili costituite in garanzia; ovvero ammontare di attività idonee non stanziate anticipatamente per l'accesso al rifinanziamento marginale automatico; ovvero quota del rifinanziamento marginale automatico eccedente il limite di accesso alle operazioni di politica monetaria;
- tasso = tasso percentuale applicato alle operazioni di rifinanziamento marginale dell'Eurosistema al momento dell'inadempienza, aumentato di 5 punti percentuali.
   Per ulteriori inadempimenti intervenuti nei dodici mesi successivi a far data dal primo giorno di inadempimento le penali saranno calcolate aumentando il tasso applicato nel caso di primo inadempimento di ulteriori 2,5 punti percentuali per ogni violazione.

In ogni caso, la penale di cui al presente comma non può essere inferiore a 500 euro. Pertanto, se dall'applicazione della formula di cui al presente comma risulta un importo inferiore, troverà applicazione una penale fissa di 500 euro.

Non viene applicata alcuna sanzione pecuniaria nel caso in cui la controparte provveda a sanare l'infrazione entro il periodo di grazia, ove previsto.

### Articolo 2

(Sospensione a fini sanzionatori in caso di inosservanza di alcune regole operative)

- 1. Con riferimento all'inadempimento degli obblighi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, comma 1, qualora, nell'arco temporale di 12 mesi, la controparte incorra in tre violazioni della stessa specie, per ciascuna delle quali sia stata irrogata una penale e il relativo provvedimento sia stato notificato alla controparte, si applicano le seguenti disposizioni.
- 2. Per le violazioni degli obblighi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 1, al verificarsi della terza violazione e per violazioni ulteriori che avvengano entro il medesimo arco temporale di 12 mesi dalla commissione della prima violazione, la Banca d'Italia sospende a tempo determinato la controparte dall'accesso alle operazioni di mercato aperto secondo quanto specificato ai commi 3 e 4.

- 3. Nei casi di cui al comma 2, la controparte è sospesa, per il periodo indicato al comma 4, dall'accesso ad ogni operazione di mercato aperto, successiva alla violazione che ha determinato la sospensione, della stessa specie di quelle che hanno determinato la sospensione. Sono considerate operazioni di mercato aperto della stessa specie quelle che possono dare origine alla stessa specie di violazione ai sensi del comma 6.
  - 4. Nei casi di cui al comma 2, la durata della sospensione è calcolata secondo le seguenti modalità:

□ un mese, nel caso in cui l'importo o il valore delle attività non regolato non superi il 40 per cento dell'ammontare complessivo da consegnare alla Banca d'Italia;
□ due mesi, nel caso in cui l'importo o il valore delle attività non regolato sia superiore al 40 per cento dell'ammontare complessivo da regolare ma non superiore all'80 per cento di quest'ultimo;
□ tre mesi, nel caso in cui l'importo o il valore delle attività non regolato sia superiore all'80 per cento dell'ammontare complessivo da regolare.

La stessa misura si applica ad ogni successiva violazione commessa nell'arco dei 12 mesi decorrenti dalla data della prima violazione.

- 5. Per le violazioni degli obblighi di cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma 1:
- alla notifica della terza violazione e per violazioni ulteriori che vengano notificate entro un successivo arco temporale di 12 mesi, la Banca d'Italia sospende la controparte dalla prima operazione di mercato aperto finalizzata all'immissione di liquidità svolta nel periodo di mantenimento della riserva obbligatoria successivo alla notifica della misura di sospensione.
- se nell'arco dei dodici mesi successivi alla notifica dell'ultima misura di sospensione, la controparte incorre in una ulteriore violazione, per la quale sia stata irrogata una penale e il relativo provvedimento sia stato notificato, la controparte viene sospesa dalla prima operazione di mercato aperto finalizzata all'immissione di liquidità che ha luogo nel periodo di mantenimento della riserva obbligatoria successivo alla notifica dell'ultima misura di sospensione.

Decorso un periodo di dodici mesi dalla notifica dell'ultima misura di sospensione applicata senza ulteriori inadempienze, per ogni successiva violazione fino alla terza sarà applicata la sola penale. Ogni successivo intervallo di dodici mesi è calcolato dalla data della notifica della penale.

6. Con riferimento all'inadempimento degli obblighi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, comma 1, le violazioni vengono considerate della stessa specie quando consistono nell'inadempimento dei medesimi obblighi. Sono, pertanto, considerate della stessa specie le sequenti violazioni:

- (a) per quanto riguarda le operazioni temporanee e gli swap in valuta a fini di politica monetaria, l'obbligo di garantire adeguatamente e regolare l'importo assegnato nel corso dell'intera durata di una specifica operazione, incluso ogni importo in essere di una specifica operazione, in caso di estinzione anticipata disposta dalla BCN rispetto alla durata residua dell'operazione;
- (b) per quanto riguarda la raccolta di depositi a tempo determinato, le operazioni definitive e l'emissione di certificati di debito della BCE, l'obbligo di regolare l'operazione;
- (c) per quanto riguarda l'utilizzo di attività idonee, l'obbligo di stanziare o usare esclusivamente attività idonee e di osservare le regole per l'uso delle stesse previste nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria, e recepite nel "Condizioni generali sulle garanzie per operazioni di finanziamento".
- 7. Con riferimento all'inadempimento degli obblighi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 1, comma 1, nei casi di particolare gravità, in relazione agli importi coinvolti, alla frequenza e alla durata degli inadempimenti, la Banca d'Italia può disporre, congiuntamente all'applicazione delle penali, la sospensione della controparte per tre mesi dalle operazioni di politica monetaria.

Al verificarsi di una o più delle situazioni precedenti, la Banca d'Italia comunica tempestivamente per iscritto la decisione assunta al destinatario. Qualora la decisione assunta abbia effetto immediato, la Banca provvede ad informare il soggetto interessato anche per le vie brevi.